

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI
NEI TERRITORI APPARTENENTI AL PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE
GESTITO DA VENETO AGRICOLTURA
L.R. 31 GENNAIO 2012 N. 7**

- **Finalità**
- **Titolo per la raccolta**
- **Giornate di raccolta**
- **Limiti di raccolta**
- **Modalità di raccolta**
- **Divieti di raccolta**
- **Vigilanza**
- **Sanzioni amministrative**
- **Introiti**
- **Riferimenti normativi e amministrativi**

Finalità

Il presente regolamento al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale e conservare i benefici indispensabili agli ecosistemi derivanti dalla presenza dei funghi, disciplina la raccolta dei funghi epigei freschi e spontanei nell'ambito dei territori appartenenti al Patrimonio Forestale Regionale, nell'ambito dei quali la raccolta è autorizzata dall'Ente gestore.

Titolo per la raccolta

Costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei, nell'ambito del territorio di competenza, la ricevuta di versamento, accompagnata da documento di identità in corso di validità, di un contributo stabilito nel suo ammontare nell'allegato -A- al presente provvedimento.

La ricevuta di versamento, che deve riportare oltre all'importo, i dati del titolare ed il periodo di riferimento della validità del titolo e la casuale, è ammessa nelle seguenti forme di pagamento:

- A.** Ricevuta di versamento rilasciata direttamente da Veneto Agricoltura o da esercizi pubblici (bar, ristoranti ecc.) delegati di cui all'allegato -A- nei rispettivi orari di apertura.
- B.** Ricevuta di versamento su conto corrente bancario IT15 J062 2512 1636 1530 5805 642 della Cassa di Risparmio del Veneto spa intestato a Veneto Agricoltura – Centro Forestale di Pian Cansiglio per i territori ricadenti nelle province di Belluno e Treviso.
- C.** Ricevuta di versamento su conto corrente postale n° 11844321 intestato a Veneto Agricoltura – Centro Forestale di Pian Cansiglio per i territori ricadenti nelle province di Belluno e Treviso.
- D.** Ricevuta di versamento su conto corrente bancario IT16 P062 2512 1636 1530 5806 638 della Cassa di Risparmio del Veneto spa intestato a Veneto Agricoltura – Centro Forestale di Verona per i territori ricadenti nelle province di Verona e Vicenza.
- E.** Ricevuta di versamento su conto corrente postale n° 18259374 intestato a Veneto Agricoltura – Centro Forestale di Verona per i territori ricadenti nelle province di Verona e Vicenza

L'età minima per il rilascio del titolo per la raccolta è di 14 anni.

Al fine di consentire i controlli, i soggetti sopraindicati dovranno essere in possesso di documento di identità in corso di validità.

Giornate di raccolta

La raccolta dei funghi è consentita nel periodo 1 giugno - 31 dicembre, nelle giornate di martedì, venerdì, sabato, domenica ed in tutte le festività infrasettimanali.

I concessionari di terreni, i conduttori e i loro familiari non sono soggetti alle limitazioni delle giornate di raccolta nei soli fondi in possesso o in loro concessione.

Limiti di raccolta

La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:

- *AGROCYBE AEGERITA* (Pioppini);
- *AMANITA CAESAREA* (Ovoli);
- *BOLETUS* gruppo *edulis* (Porcini);
- *CALOCYBE GAMBOSA* (*Tricholoma Georgii*) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);
- *CANTHARELLUS CIBARIUS* (Finferlo, gallinaccio);
- *CANTHARELLUS LUTESCENS* (Finferla);
- *CLITOPILUS PRUNULUS* (Prugnolo);
- *CLITOCYBE GEOTROPA*;
- *CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES* (Trombetta da morto);
- *MACROLEPIOTA PROCERA* e simili (Mazza di tamburo);
- *MORCHELLA* tutte le specie compresi i generi *Mitrophora* e *Verpa* (Spugnola);
- *POLYPORUS* *poes caprae*;
- *TRICHOLOMA* gruppo *terreum* (morette);
- *RUSSULA VIRESCENS* (verdone).

I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

Per tutti i funghi è consentita la raccolta solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.

Modalità di raccolta

La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.

È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore.

Divieti di raccolta

La raccolta di funghi epigei è vietata:

- nella Riserva Naturale Orientata " Baldassarre- Pian del Landro " in Comune di Tambre d'Alpago (BL)
- nella Riserva Naturale Integrale "Piaie Longhe-Millifret" in Comune di Fregona (TV);
- nella Riserva Naturale Integrale "Lastoni-Selva Pezzi" in Comune di Malcesine (VR);
- nella Riserva Naturale Integrale "Gardesana Orientale" in Comune di Malcesine(VR);
- nella Foresta Regionale di Giazza (parte dei Comuni di Selva di Progno (VR) e di Crespadoro (VI)) in quanto ricadente all'interno del Parco Naturale Regionale della Lessinia;
- nella Riserva di Bosco Nordio in Comune di Chioggia (VE) salvo per scopi scientifici di ricerca previa autorizzazione.

Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri, agli agenti delle aziende speciali e il personale indicato dall'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42.

Sanzioni amministrative

Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. 13 della Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 23 modificata con Legge regionale n. 7 del 31 dicembre 2012.

Fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto in loco, innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza.

Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito, la confisca riguarderà solo l'eccedente, in caso invece di violazione alle altre disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto.

Introiti

I proventi dei versamenti dei contributi per la raccolta e delle sanzioni, vengono introitati nel budget del Centro Forestale di riferimento e reimpiegati per interventi di tutela e salvaguardia del territorio.

Riferimenti normativi e amministrativi

Per quanto non contenuto e specificato nel presente regolamento, si rimanda alle seguenti norme:

- L. n. 352 del 23 agosto 1993 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati";
- L.R. 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" modificata con L.R. n. 7 del 31 gennaio 2012;
- D.G.R.V. n. 739 del 02 maggio 2012. Disposizioni di attuazione della disciplina per la raccolta dei funghi epigei freschi e conservati. L.R. 31 gennaio 2012 n. 7 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

ALLEGATO -A-

TITOLI PER LA RACCOLTA, VALIDITA', ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

FORESTE REGIONALI DEL CANSIGLIO, MALGONERA, VALMONTINA, PIANGRANDE, DESTRA E SINISTRA PIAVE

(Comuni di: Tambre, Farra d'Alpago, Fregona, Taibon Agordino, Forno di Zoldo, Perarolo di Cadore, Pedavena, Quero, Segusino, Valdobbiadene, Vas, Lentiai, Belluno.)

TITOLO PER LA RACCOLTA	VALIDITA'	RESIDENTI ALL'INTERNO DEL DEMANIO REGIONALE	RESIDENTI NEI COMUNI RICADENTI NELLE FORESTE REGIONALI	NON RESIDENTI
		VERSAMENTO €	VERSAMENTO €	VERSAMENTO €
GIORNALIERO	NEL GIORNO RICHIESTO FRA I GIORNI CONSENTITI	-	-	8,00
SETTIMANALE	NEI GIORNI CONSENTITI DELLA SETTIMANA RICHIESTA	-	-	16,00
MENSILE	NEI GIORNI CONSENTITI DEL MESE RICHIESTO	-	-	52,00
ANNUALE	NEI GIORNI CONSENTITI A FAR DATA DAL RILASCIO E SINO AL 31 DICEMBRE	15,00	25,00	78,00

SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DEI PERMESSI PER LA RACCOLTA ALL'INTERNO DELLE FORESTE REGIONALI DEL CANSIGLIO, MALGONERA, VALMONTINA, PIANGRANDE, DESTRA E SINISTRA PIAVE

DISTRIBUTORE	COMUNE	INDIRIZZO
Veneto Agricoltura - Centro Forestale di Pian Cansiglio	Farra d'Alpago	Loc. Pian Cansiglio
Ristorante Rifugio S. Osvaldo	Farra d'Alpago	Loc. Pian Cansiglio
Ristorante La Huta	Farra d'Alpago	Loc. Pian Osteria
Locanda Al Capriolo	Farra d'Alpago	Loc. Pian Osteria
Agriturismo Valmenera	Tambre	Loc. Valmenera
Ristorante La Baita	Tambre	Loc. Col Indes
Azienda di Promozione Turistica	Tambre	c/o Municipio

**FORESTE REGIONALI DEL MONTE BALDO E DELLA VAL D'ADIGE
(LA FORESTA DI GIAZZA RICADE ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA E PERTANTO AL SUO INTERNO LA RACCOLTA DI FUNGHI È VIETATA)**

(Comuni di :Malcesine, San Zeno di Montagna, Caprino Veronese, Ferrara di Monte Baldo, Brentino-Belluno, Dolcè, S. Ambrogio di Valpolicella.)

TITOLO PER LA RACCOLTA	VALIDITA'	VERSAMENTO €
GIORNALIERA	NEL GIORNO RICHIESTO FRA I GIORNI CONSENTITI	8,00
SETTIMANALE	NEI GIORNI CONSENTITI DELLA SETTIMANA RICHIESTA	16,00
MENSILE	NEI GIORNI CONSENTITI DEL MESE RICHIESTO	52,00
ANNUALE	NEI GIORNI CONSENTITI A FAR DATA DAL RILASCIO E SINO AL 31 DICEMBRE	78,00